Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 534.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero. . . . . Pag. 1629

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 535.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie. . . . . Pag. 1630

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 536.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione. . . . . Pag. 1630

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 537.
Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione. . . . . Pag. 1630

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 538.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Carmine e di S. Andrea Apostolo, con sede in Minervino Murge (Bari) . . . . Pag. 1630

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 febbraio 1937-XV.
Norme per i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Romania. . . . . Pag. 1630

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1937-XV.
Revoca dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 concernente le provenienze dai porti del Perù. . . . . Pag. 1632

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1937-XV.
Costituzione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. . . . . Pag. 1632

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1937-XV.
Modalità di applicazione dei cartelli indicatori sulle strade pubbliche. . . . . Pag. 1632

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1937-XV.
Nomina del sig. Galiberti Olinto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano. . . . . . . Pag. 1634

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Dichiarazione della natura giuridica di Consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio di irrigazione di Pinzolo, con sede in Pinzolo (Trento). Pag. 1635

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1635

CONCORSI

Ministero della guerra: Concorso ad un posto di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe. Pag. 1635

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 534.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — Solmi.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 535.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 536.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 536. R. decreto 28 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 13.000, disposta in suo favore dal sig. comm. Bindo Hannau, perchè sia con essa provveduto alla spesa occorrente per convertire, nei nuovi titoli di Rendita 5 %, il capitale nominale di L. 100.000, già donato all'Università medesima dallo stesso comm. Hannau.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 537.
Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 537. R. decreto 28 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal grand'uff. professor Prassitele Piccinini per l'istituzione di premi intitolati al nome del prof. Massimo Piccinini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 538.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Carmine e di S. Andrea Apostolo, con sede in Minervino Murge (Bari).

N. 538. R. decreto 22 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Maria del Carmine e di S. Andrea Apostolo, con sede in Minervino Murge (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 febbraio 1937-XV.
Norme per i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Romania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE,
PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935 concernente le norme relative ai pagamenti di merci importate in Italia originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei confronti dei pagamenti di merci provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 946, che approva l'accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Romania del 27 agosto 1934;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi sia direttamente che indirettamente ad importazione di merci romene in Italia od al pagamento in Romania a fronte di debiti finanziari, nonchè alla rimessa di somme a favore di persone residenti in Romania, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in lei si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e la Banque Nationale de Roumanie e la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno, sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

Le merci italiane esportate in Romania dal 13 febbraio 1937 in poi, dovranno essere accompagnate da un certificato di origine in doppio esemplare.

Analogamente le merci romene importate in Italia a partire dalla data suddetta dovranno essere accompagnate da un certificato di origine in doppio esemplare.

Art. 4.

Per le merci importate in Italia anteriormente al 12 novembre 1936, le denuncie presentate in conformità al disposto del decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Chiunque importi in via definitiva o temporanea, dal 13 febbraio 1937 in poi, merce originaria e proveniente dalla Romania, è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalle Regie dogane, un altro, munito dello stesso visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e i rimanenti due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6.

Chiunque intenda importare dal 13 febbraio 1937 in poi, in conto deposito o per la vendita in commissione, merci originarie e provenienti dalla Romania deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esse dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Per le merci esportate in Romania dal 13 febbraio 1937 in poi, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale una denuncia compilata su apposito modulo in quattro esemplari contenente, tra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla Dogana, un altro, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante e gli altri due, pure muniti dello stesso visto, saranno a cura della Dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Per le merci esportate in Romania dal 18 novembre 1935 fino a tutto l'11 novembre 1936, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza romena, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento detti anticipi devono riferirsi ad una licenza d'importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara ed a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Romania.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Romania importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false,

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

A partire dal 13 febbraio 1937 si intendono abrogate, nei confronti della Romania, le disposizioni del decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

Art. 14.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con la Banque Nationale de Roumanie sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato fra i due Governi.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore dal 13 febbraio 1937.

Roma, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1403)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1937-XV.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 concernente le provenienze dai porti del Perù.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le notificazioni dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926 alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

È revocata l'applicazione delle misure contro la peste nei riguardi delle navi provenienti dai porti del Perù prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie e Uffici di porto nel Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PETRAGNANI.

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1937-XV.

Costituzione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, con la quale è stato riordinato l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie sono chiamati, per l'anno 1937, in qualità di effettivi i signori: Schanzer commendatore dott. Ottone, Pastorello comm. dott. Leonida, Armani gr. uff. rag. Ricciotti; in qualità di supplenti i signori: Lubrano cav. uff. dott. Enrico, Bianco cav. rag. Biagio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1937-XV.

Modalità di applicazione dei cartelli indicatori sulle strade pubbliche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 110 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto interministeriale in data 5 novembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 dicembre 1936, n. 281, che detta disposizioni concernenti le segnalazioni stradali;

Ritenuta la opportunità di determinare le modalità di applicazione dei cartelli di segnalazione stradale di cui al suddetto decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I segnali di passaggio a livello custodito o incustodito, di cui ai nn. 4 e 5 della tav. I, allegata al decreto Ministeriale 5 novembre 1936, i quali, giusta il disposto del 1° comma dell'art. 28 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, sono apposti a cura e spese dell'Ente proprietario delle strade, debbono essere muniti di dispositivi catarifrangenti di colore bianco, circolari, di diametro non inferiore a mm. 20 e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art. 2.

Gli altri segnali di pericolo previsti nella predetta tav. I, quando apposti, devono, nelle strade extra urbane, essere muniti di dispositivi catarifrangenti di colore bianco, circolari, di diametro non inferiore a mm. 25 e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art. 3.

I segnali di pericolo di cui agli articoli precedenti devono essere collocati ad una distanza di metri 150 a 200 dai punti da segnalare.

Art. 4.

I cartelli contenenti i segnali di precedenza di cui al n. 7 della tav. I, allegata al decreto Ministeriale 5 novembre 1936, che siano stati già posti in opera alla data del presente decreto, possono rimanere in uso, finchè siano in perfetto stato di manutenzione, purchè la lunghezza di ciascun lato di essi non sia inferiore di più di 10 centimetri rispetto a quella di prescrizione.

Art. 5.

I segnali di prescrizione indicanti limitazione di peso, limitazione di transito, e limitazione di velocità (nn. 19, 20 e 21 della tav. II, allegata al decreto Ministeriale 5 novembre 1936) debbono essere muniti di dispositivi catarifrangenti di colore bianco, circolari, di diametro non inferiore a millimetri 20 e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art. 6.

Il segnale di prescrizione indicante arresto in prossimità della dogana (n. 30 della predetta tav. II) deve essere munito di dispositivi catarifrangenti di colore rosso, circolari, di diametro non inferiore a mm. 25, e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art. 7.

I segnali di prescrizione devono essere collocati all'inizio della zona per la quale vige la prescrizione segnalata.

Nei casi nei quali occorre segnalare il termine della prescrizione, tale termine va indicato con lo stesso segnale di prescrizione munito di tabellina esplicativa con la dicitura « termine del divieto ».

Art. 8.

I segnali di indicazione previsti nella tav. III allegata al decreto Ministeriale 5 novembre 1936, sono apposti previo consenso degli Enti cui spetta la manutenzione delle strade.

Art. 9.

I segnali di indicazione devono essere collocati in prossimità del luogo per il quale vale la indicazione.

I segnali di preavviso di bivio invece devono essere collocati ad una distanza di metri 120 a 200 dal bivio per il quale vale la segnalazione.

Art. 10.

Le lettere componenti il nome dell'abitato (Comune o frazione) da scriversi sui cartelli di località o di direzione devono avere l'altezza di cm. 30, di cm. 20 o di cm. 15, secondo che si tratti di cartelli del tipo di cui al n. 7, del tipo di cui al n. 8 o del tipo di cui al n. 9 della tav. III allegata al decreto Ministeriale 5 novembre 1936.

I cartelli di cui ai nn. 7 ed 8 devono essere muniti di dispositivi catarifrangenti bianchi, circolari, aventi diametro rispettivamente non inferiore a mm. 25 e mm. 20 e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 24 del presente decreto.

Per i cartelli di cui ai nn. 10, 11 e 12 della detta tav. III è consentito l'uso di dispositivi catarifrangenti bianchi, circolari, aventi diametro non inferiore a mm. 20 e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 24 del presente decreto, o di altri sistemi di illuminazione diretta od indiretta.

Art. 11.

Qualora i nomi da scrivere sui cartelli di località o di direzione siano composti da un numero di lettere non superiore a sei la larghezza delle lettere in rapporto alla loro altezza deve essere quale risulta dalla seguente tabella:

Lettere	Rapporto tra la larghezza e l'altezza della lettera
A	90 %
B	70 %
C	72 %
D	75 %
E	70 %
F	60 %
G	75 %
H	80 %
I	17 %
J	70 %
K	80 %
L	65 %
M	100 %
N	80 %
O	80 %
P	65 %
Q	80 %
R	75 %
S	70 %
T	75 %
U	75 %
V	90 %
W	120 %
X	90 %
Y	85 %
Z	70 %

Art. 12.

Qualora i nomi da scrivere sui cartelli di località o di direzione siano composti da più di sei lettere, la larghezza delle lettere, in rapporto alla loro altezza non può essere inferiore a quella risultante dalla seguente tabella:

Lettere	Rapporto tra la larghezza e l'altezza della lettera
A	80 %
B	60 %
C	65 %
D	70 %
E	55 %
F	55 %
G	70 %
H	70 %
I	17 %
J	65 %
K	75 %
L	55 %
M	90 %
N	75 %
O	70 %
P	60 %
Q	70 %
R	65 %
S	65 %
T	70 %
U	70 %
V	80 %
W	105 %
X	80 %
Y	80 %
Z	65 %

Art. 13.

Le lettere devono essere scritte in carattere bastone della grossezza di circa un sesto dell'altezza.

L'intervallo fra le lettere non deve essere inferiore ad un quarto dell'altezza delle lettere stesse.

Art. 14.

I margini laterali dei cartelli debbono avere una larghezza non inferiore ad un quarto dell'altezza delle lettere.

L'altezza di ogni cartello deve essere almeno doppia di quella delle lettere su di esso scritte.

Art. 15.

I cartelli di località di cui al precedente art. 10 devono essere impiantati lungo le strade sempre prima degli abitati.

I Comuni che abbiano eventualmente emanato un regolamento di circolazione debbono apporre i cartelli di località all'inizio della zona nella quale ha vigore il regolamento comunale di circolazione.

Art. 16.

Il nome dell'abitato (Comune o frazione) attraversato da una strada pubblica, se scritto su i muri, deve essere composto di lettere di altezza non inferiore a cm. 30.

Art. 17.

Qualora l'abitato da segnalare sia una frazione, solo il nome di questa deve essere scritto sui cartelli con lettere munite di dispositivi catarifrangenti, mentre il nome del Comune cui la frazione appartiene, se indicato, può essere scritto con lettere non munite di detti dispositivi.

Art. 18.

I cartelli di località da usarsi per la segnalazione del capoluogo di provincia, devono essere del tipo di cui al n. 7 della tav. III allegata al decreto Ministeriale 5 novembre 1936.

Per tutti gli altri abitati può essere usato il tipo di cui al n. 8 della predetta tav. III.

Art. 19.

Per il segnale di direzione, di cui al n. 9 della tav. III, può essere omessa la indicazione della distanza, quando esso sia usato negli attraversamenti dei centri urbani.

Art. 20.

I segnali, siano di pericolo, di prescrizione o di indicazione, debbono essere collocati sulla destra di chi percorre la strada salvo che a ciò non ostino particolari motivi.

Art. 21.

Lungo le strade extraurbane i segnali devono essere posti ad una altezza non superiore a due metri sul livello del suolo, misurata al bordo inferiore del segnale, ed avere una inclinazione di circa 10 gradi rispetto alla normale all'asse della strada.

Lungo le strade urbane, i segnali devono essere posti ad una altezza non superiore a quattro metri, misurata dal marciapiede al bordo inferiore del segnale.

Art. 22.

Qualora i segnali siano montati su sostegni verticali, questi devono essere dipinti a strisce alternate bianche e rosse, se si tratta di segnali di pericolo, e bianche ed azzurre se si tratta di segnali di prescrizione o di indicazione.

Dette striscie devono essere larghe circa otto centimetri ed inclinate a 45 gradi, fatta eccezione per i segnali di località per i quali le striscie devono essere orizzontali e dell'altezza di circa cm. 25.

Art. 23.

I segnali possono essere muniti di una tabellina esplicativa applicata sopra, sotto o a fianco dei segnali stessi.

Art. 24.

I dispositivi catarifrangenti da impiegare per le segnalazioni di cui al presente decreto debbono risultare visibili, in notti serene ed illuni, su strada non illuminata, all'occhio di un osservatore posto a 150 metri di distanza entro un cono di due gradi di apertura, avente per vertice il dispositivo stesso e per asse il raggio luminoso incidente, proiettato da un regolamentare faro di automobile posto pure a metri 150 di distanza, anche quando tale raggio formi con l'asse del dispositivo catarifrangente un angolo compreso fra ± 15 gradi in senso orizzontale e ± 10 gradi in senso verticale.

I dispositivi catarifrangenti devono presentare buoni requisiti di durevolezza: in particolare l'argentatura posteriore deve risultare resistente e salvaguardata dall'azione degli agenti atmosferici, e la loro eventuale colorazione deve essere ottenuta in pasta e non mediante l'applicazione di vernici colorate trasparenti.

I diametri prescritti per i dispositivi catarifrangenti s'intendono misurati sulla sola parte utile.

Art. 25.

Ferme restando le disposizioni del decreto interministeriale 5 novembre 1936 e degli articoli 1, 2, 5 e 10 penultimo comma, del presente decreto, circa l'obbligatorietà dell'uso dei dispositivi catarifrangenti nei cartelli apposti per segnalare un pericolo, una prescrizione, un obbligo o una semplice indicazione, ed oltre a quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'art. 10 del presente decreto, è consentito l'uso di dispositivi catarifrangenti di colore bianco, circolari, di diametro non inferiore a mm. 20 e rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 24, per qualsiasi tipo di cartello regolamentare apposto lungo le strade pubbliche extraurbane e le autostrade.

Roma, addì 6 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1937 - Anno XV
Registro 8 Lavori pubblici, foglio 364. — BOCCONI.

(1328)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1937-XV.

Nomina del sig. Galiberti Olinto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Locatelli Giovanni di Pietro, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina del sig. Galiberti Olinto fu Gustavo a proprio rappresentante alle grida, presso la Borsa stessa;

Visto il relativo atto di procura in data 25 febbraio 1937-XV, per notar Bottoni Giuseppe, in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Galiberti Olinto fu Gustavo è nominato rappresentante alle grida del sig. Locatelli Giovanni di Pietro, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Dichiarazione della natura giuridica di Consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio di irrigazione di Pinzolo, con sede in Pinzolo (Trento).

Con decreto Ministeriale 16 aprile 1937-XV, n. 2200, è stata dichiarata ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di Consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio di irrigazione di Pinzolo, con sede in Comune omonimo, provincia di Trento, ed è stato approvato il suo nuovo statuto sociale.

(1290)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Media dei cambi e dei titoli

del 30 aprile 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94 —
Francia (Franco)	86,15
Svizzera (Franco)	435,70
Argentina (Peso carta)	5,775
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,31
Danimarca (Corona)	4,1965
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,723
Olanda (Fiorino)	10,42
Polonia (Zloty)	360,30
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,843
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,35
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % (Lordo)	53,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,35
Rendita 5 % (1935)	92,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,50
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,325
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,70

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 363;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930, n. 454, che estende altri invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Capo del Governo del 3 ottobre 1936, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe (grado 9°). Al detto concorso possono prendere parte soltanto i magistrati ordinari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti di cui all'art. 3, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili ed affari generali) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.

Non sarà tenuto conto dei lavori manoscritti nè delle pubblicazioni e titoli che fossero trasmessi al Ministero dopo la data fissata per la trasmissione delle domande.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

b) certificato rilasciato su carta da bollo di L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante la appartenenza dell'aspirante ai Fasci stessi. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, la attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da chi ne faccia le veci.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

c) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze Armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente i servizi sanitari che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, e gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

d) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o che presero parte nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra, quelli per la difesa delle Colonie della Africa Orientale e quelli per la causa nazionale, dovranno, per gli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da lire 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal Podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

e) stato di famiglia su carta da bollo di L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

f) stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende;

g) titoli e pubblicazioni di cui l'aspirante è in possesso e che desidera esibire, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da esso compiuti od il servizio da esso prestato negli uffici giudiziari.

Il certificato d'iscrizione ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante dipende, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della guerra richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano già conseguita la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo ciascun componente la Commissione disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per tre e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente.

L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati. Saranno dichiarati vincitori i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza del vincitore del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno col grado di uditore giudiziario militare (grado 10°). Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuto idoneo sarà nominato Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe (grado 9°).

Se allo scadere del periodo di esperimento il vincitore del concorso fosse invece, a giudizio della Commissione del personale, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina a Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe, sarà licenziato, senza diritto ad indennizzo alcuno.

Se il vincitore del concorso abbia prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi sarà dispensato dal periodo di esperimento e sarà senz'altro nominato Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe.

Art. 9.

Al vincitore del concorso assunto in esperimento, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo dello esperimento stesso, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, qualora vi abbia diritto, la aggiunta di famiglia nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e dal R. decreto legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(1383)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.